

Egli, poi, indagando sulla natura del vincolo reale che grava sui beni costituenti il fondo sociale, giunge a ravvisarvi un'applicazione genuina del regime della proprietà collettiva nel senso germanico, cioè di quel tipo particolare del diritto di proprietà, in cui, sulla base di una persistente comunione d'interessi e di una fusione e compenetrazione della volontà individuale nella volontà collettiva, la pluralità viene elevata ad unità ed il patrimonio comune diviene tale sotto ogni rapporto. In altri termini, i singoli componenti si legano insieme (*zu einer Summe gebunden*), costituendo un'unità collettiva (*Kollektivseinheit Kollektivganzen*), efficace ed operante anche nei rapporti esterni ⁽¹⁵²³⁾.

La tesi del brillante scrittore è senza dubbio ingegnosa ed acuta, ma crediamo modestamente di non poterla seguire. Vi è, anzitutto, da esaminare e da risolvere recisamente per la negativa, la questione pregiudiziale se il concetto di persona giuridica possa coesistere, fondersi, immedesimarsi, come l'opinione del Brunetti fa presumere, in quello di comunione collettiva. Or, leggendo il Ferrara, che è appunto l'autore a cui l'eminente marittimista rimanda per più vaste illustrazioni in materia di mano comune ⁽¹⁵²⁴⁾, troviamo che amendue i con-

delle leggi sulle attribuzioni della G. P. A. in sede giurisd., appr. col R. D. 26 giugno 1924, n. 1056 e del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, appr. con R. D. di pari data, n. 1054). Viceversa, le persone giuridiche priv. d'ord. pubbl. non sono mentovate nella nostra legislazione, dovendosi ritenere, come il RANELLETTI ha osservato (App. Milano, 29 maggio 1930, *cit.*), che la denominazione « *parastatale* », introdotta per la prima volta nella legge dall'art. 2 del R. D. 13 novembre 1924, n. 1825 sull'impiego privato e poi dall'art. 3 del R. D. 1 luglio 1926, n. 1130, ha solo un valore di nomenclatura, indicando una categoria di enti pubblici e non già una terza specie di enti, fra questi e quelli privati. (In quest'ultimo senso, invece, vedi: CAMMEO, *Gli impiegati degli enti pubblici e le norme sull'impiego privato*, in *Giur. ital.*, 1927, III, p. 1 segg.; VITTA, *cit.*, pp. 13. 14).

(1523) Sulla *gesammte Hand*, vedi: FERRARA, *Tracce della comunione di dir. germanico nel dir. ital.*, in *Riv. di dir. civ.*, 1909, p. 498 segg.; NAVARRINI, *Società di commercio e proprietà in mano comune (zur gesammten Hand)* in *Il diritto comm.* 1901, p. 655 segg.; DE RUGGIERO, *op. cit.*, I, pp. 546, 547; JOERGES, *Zur Lehre vom Miteigentum und der gesammten Hand nach deutschen Reichsrecht*, pubb. nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, vol. XLIX (1900), pp. 140-227, e vol. LI (1902), pp. 47-82; ed altri autori dai suddetti citati.

(1524) A. BRUNETTI, *op. cit.*, II, pag. 359, nota.